

Art. 4. Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

Art. 5. L'alienazione può avere luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove i Comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasferimento della piena o dell'enfiteutica proprietà, e ciò al caso cogli occorrenti ragguagli interni*. Come appartenente al Comune viene considerato chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo.

Art. 6. Resta in vigore la Legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarij*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

Art. 7. Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio del Comune e della coltivazione dei beni in genere*. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, la alienazione dei terreni incolti.

Art. 8. Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio della eccelsa cancelleria aulica 6 maggio prossimo passato, n. 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

10.8. Circolare governativa 26 agosto 1840, n. 29661-5048
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

Essendo state abbassate dall'eccelsa aulica cancelleria alcune dichiarazioni in punto all'alienazione dei beni comunali ed alla divisione loro nel Regno lombardo-veneto, dipendentemente dall'esecuzione di quanto prescrive la venerata sovrana risoluzione 16 aprile 1839, il Governo stima opportuno di comunicarle a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed intelligenza nella pratica ese-

cuzione di quanto fu già ordinato col circolare dispaccio governativo 16 giugno 1839, numeri 20702-3146, 20713-3149, ed in conferma di ciò ch'ebbe a dichiarare col posteriore dispaccio 21 marzo anno corrente, n. 1373-252 e seguenti.

Art. 1. Dichiaro prima di tutto l'aulico dicastero non esservi dubbio che i boschi in generale non siano a considerarsi quali terreni *incolti*, per cui non possono cadere sotto l'art. 2 della Sovrana Legge 16 aprile 1839, e debbono quindi giudicarsi a norma dell'art. 1 della Legge medesima. E nel senso appunto della legge stessa i boschi chiedendo speciali riguardi ed attenzione speciale per l'importanza di conservarli, pel tempo che esige la loro riproduzione e per la loro necessità, l'alienazione dei medesimi da parte dei Comuni debbe seguire coi debiti riguardi alla loro coltivazione e sotto l'osservanza dei regolamenti boschivi.

Art. 2. Verificatosi debitamente il vantaggio di una migliore coltivazione dei boschi, in confronto di quella ottenutasi sotto l'amministrazione comunale, la loro alienazione può ed ebbe anzi a promuoversi dalle autorità, osservati debitamente i *rapporti legali* richiamati dall'art. 5 della Sovrana Legge, i quali debbono essere sempre tenuti d'occhio nei casi di vendita o divisione.

Art. 3. In quanto ai fondi boschivi estirpati ed incolti debbe seguirsi a ciò che la stessa legge sovrana prescrive pei terreni incolti all'art. 2, osservate le formalità volute dagli articoli 1 e 5 per l'alienazione e divisione di simili fondi.

Art. 4. Ritenuto che una definizione dei *beni incolti* perfettamente esatta, e che termini precisamente la loro natura non si può dare; e ritenuto che S.M. ha *ordinato* di questi l'alienazione, sarà da esigersi efficacemente la dimostrazione di tali fondi, e da giudicarne attentamente e rigorosamente, per non vedere procrastinato o perduto l'eminente scopo che si contempla, quello cioè di ridurre al più presto questi fondi alla generale coltura.

Art. 5. In generale ai pascoli è direttamente applicabile l'art. 2 della sovrana risoluzione in connessione con le altre prescrizioni. Ed è in quanto ai pascoli specialmente che debbasi applicare quanto si è detto superiormente pei fondi incolti.

Art. 6. Dove i Comuni, *giusta le circostanze locali e giusta i rapporti legali*, il riconosceranno conveniente, potrà anche aver luogo un riparto di tali beni fra i comunisti *a testa* col trasferimento della piena od enfiteutica proprietà, e ciò al caso con gli occorrenti ragguagli interni.

Art. 7. Come appartenente al Comune viene considerato *chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo*.

Art. 8. Non è però necessario che siano riuniti in uno stesso individuo i tre indicati estremi, bastando l'esistenza di uno solo per poter aver diritto alla compartecipazione.

Art. 9. I possidenti in diversi Comuni hanno in ognuno diritto al riparto secondo i rapporti legali e le circostanze locali, perché un diritto che si ha in diversi luoghi si può godere secondo le destinazioni vigenti in ciascheduno.

Art. 10. Nell'ipotesi che ciascheduno degli abitanti di un Comune, sia egli possidente o no, abbia diritto al pascolo del suo bestiame, le famiglie di questi tali Comuni hanno, in caso di riparto, da parteciparvi secondo il numero degli individui che contengono, siano poi esse possidenti o no. Nell'ipotesi contraria, e se finora i soli possidenti hanno goduto del pascolo suindicato, soltanto questi possono ottenere delle porzioni a misura della loro possessione.

Art. 11. Del rimanente in caso di fondati dubbj che si elevassero in pratica ed in concreto, le delegazioni avranno presente il prescritto dall'art. 8 della lodata sovrana risoluzione.

10.9. Circolare governativa 6 agosto 1841, n. 10700-1612
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

In seguito ad alcuni dubbj promossi dal governo veneto sull'esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 16 aprile 1839 relativa alla vendita dei beni comunali, e particolarmente sul proposito delle così dette *malghe*, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si è compiaciuta di dichiarare che "le malghe non possono considerarsi da per se' come fondi incolti e perciò da venderli, mentre con ciò sarebbe pregiudicato l'allevamento del bestiame ed i prodotti del latte senza avvantaggiarne la coltura agraria, non ammettendo le malghe altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza ed in qualità speciale".

Dichiarò quindi il prefato aulico dicastero doversi maturamente ponderare per siffatti pascoli la località ed il metodo di coltivazione, onde non venga recato nocimento alla produzione del bestiame e dei latticini.

Lo che essendo stato comunicato anche a questo Governo mediante ossequiato dispaccio 18 febbraio p. p., n. 34704-2958 dell'eccelsa aulica cancelleria se ne dà notizia a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ove avvenisse il caso di dover mettere in pratica le prefate dichiarazioni, ed in aggiunta altresì al precedente circolare dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048.

10.10. Circolare governativa 13 marzo 1842, n. 8249-1492

Alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all'imperiale regio ufficio fiscale

Prendendo argomento da un caso particolare, l'eccelsa cancelleria aulica mediante rispettato Rescritto 18 scorso febbraio, n. 4714-364, ha avvertito quanto segue relativamente agli usi che sono in corso presso alcuni Comuni di permettere ai comunisti il parziale godimento dei fondi in ragione del corpo tutelato pel pascolo delle loro bestie od altro:

“Se la pratica finora sussista di abbandonare un terreno di proprietà di una data comune al pascolo o ad altro uso *di tutti i comunisti* si volesse riguardare come una servitù ed applicarvi il secondo articolo della notificazione 10 luglio 1839 nelle vendite di tali proprietà, si disconoscerebbe il carattere delle servitù che suppongono due possessori (art. 474 del codice civile) e si creerebbero anzi delle servitù nuove, e d'altronde si andrebbe a paralizzare direttamente lo scopo delle sovrane intenzioni, mantenendo o creando tali servitù di pascolo generale, le quali appunto finora formarono l'essenziale impedimento per portare a coltura i beni comunali incolti. Simili proposte debbono piuttosto riguardarsi come tentativi diretti a circuire l'adempimento della legge e quindi respingersi a dirittura”.

10.11. Circolare governativa 19 agosto 1842, n. 19634-3488 GL

Alle imperiali regie delegazioni provinciali, relativa all'ordinata vendita dei beni comunali ed annesse istruzioni

La vendita dei beni comunali se in qualche Provincia procede con una certa operosità, in generale però non presenta quei risultamenti che ormai si dovrebbero vedere sviluppati dopo tre anni da che vennero pubblicate le veneratissime sovrane risoluzioni su questo oggetto mediante la notificazione governativa 10 luglio 1839.

Pare che le delegazioni si siano troppo facilmente arretrate, parlando in generale, davanti alle difficoltà che sorgevano o per renitenza dei Comuni ad adottare il passaggio dei loro beni nella privata proprietà, o per altre cagioni.

Il Governo pertanto, attese anche le analoghe raccomandazioni ricevute dall'autorità superiore, chiama tutta l'attenzione delle regie delegazioni su quest'im-

portante materia, affinché l'adempimento delle sagge intenzioni di SM riceva quel maggiore impulso che si richiede.

A meglio poi raggiungere un tale scopo e per viepiù agevolare la rimozione degli ostacoli che vi si potessero attraversare forse per una meno retta o meno adeguata intelligenza della Sovrana Legge, il Governo ha riepilogato nell'acchiusa stampa di cui si trasmettono n..... esemplari per uso proprio e delle commissarie le disposizioni della notificazione 10 luglio 1839 cogli schiarimenti che vennero successivamente abbassati dall'eccelsa cancelleria aulica, aggiungendovi quelle istruzioni che si reputarono opportune e riportando altresì in calce tanto il testo della detta notificazione, quanto quello delle circolari con cui furono diramate le sopravvenute delucidazioni, affinché le delegazioni abbiano così dinanzi riunito il complesso delle norme regolatrici di questo ramo di pubblica amministrazione a conveniente loro direzione nei diversi contingibili casi.

In queste istruzioni le delegazioni troveranno inculcata particolarmente l'alienazione dei beni *incolti*, perché egli è soprattutto il passaggio di essi nella privata proprietà che interessa le eminenti viste di SM, e che importa di effettuare con sollecitudine, onde affrettare possibilmente il conseguimento dei segnalati vantaggi che ne debbano derivare alla produzione ed all'industria agricola del paese.

E siccome dalle periodiche notificazioni delle vendite dei beni comunali avutesi per gli ultimi due anni 1840 e 1841 si rileva procedere con maggiore estensione l'alienazione dei *beni coltivati* di quella dei *beni incolti*, così si avvertono le regie delegazioni dover esse regolare le loro disposizioni in modo che in vece sia spinto a preferenza con tutta l'energia il passaggio nella proprietà privata dei *beni incolti*.

Dopo questi beni è d'avere particolar cura della vendita dei fabbricati non necessari agli usi pubblici del Comune, giacché la esperienza ha dimostrato come dessi tornino di poco profitto alle amministrazioni comunali, quando in vece passando nella privata proprietà, oltre al frutto del capitale che i Comuni ne ritraggono spesse volte maggiore del prodotto dell'affitto, hanno i medesimi eziandio il vantaggio:

- a) di risparmiare le spese di riparazioni ed adattamenti così frequenti ed onerose,
- b) di risparmiare l'imposta regia,
- c) di incassare la comunale sovrimposta, e tutto ciò senza parlare dei sensibili miglioramenti che la privata speculazione suol portare ai detti fabbricati in aumento della loro produzione ed a lustro del paese.

Per vedere poi come proceda il passaggio dei fabbricati non necessari come sopra nella privata proprietà, il governo incarica le delegazioni di trasmettergli entro il periodo di due mesi un prospetto di essi, nel quale prima siano collocati i fabbricati necessari agli usi pubblici del Comune coll'indicazione della rispettiva destinazione, del loro estimo e del valore presuntivo, indi siano iscritti i fabbricati che sono dati in affitto o che servono ad altri usi non necessari, coll'indicazione di questi usi, dell'estimo dei fabbricati stessi, del prodotto qualunque che se ne ritragga, del loro valore presuntivo.

Ciò si potrà eseguire senza molta difficoltà colla scorta dei prospetti generali dei beni dei comuni già stati dal governo retroceduti.

Tornando a parlare dei *beni incolti*, i godimenti di comunanza attualmente tollerati saranno forse la causa principale della renitenza che si sarà incontrata in alcune comunali adunanze ad alienarli.

Le annesse istruzioni a stampa dimostrano quali siano su quest'oggetto le intenzioni sovrane, quali facilitazioni possano sostituirsi agli enunciati godimenti, e come debbano regolarsi in proposito le autorità.

I regj delegati poi nella loro prudenza ed avvedutezza conosceranno, secondo le speciali circostanze dei casi che emergessero, quali precauzioni possa tornare opportuno qua e là di adottare per superare gli ostacoli senza che insorgano disordini.

Anzi il Governo fa espresso dovere ai regj delegati di recarsi in tempo sopra luogo là dove si possano temere male intelligenze od inconvenienti, per ovviare nei primordj ad ogni sinistro evento coll'istruzione, colla persuasione e cogli'immediati acconci provvedimenti.

Si rammenta del resto l'obbligo delle dettagliate informazioni, di cui parla la Circolare governativa 18 gennaio pp, n. 1793-331, nell'occasione di rassegnare le semestrali notificazioni delle vendite de' beni comunali, dalle quali notificazioni il Governo è nel vivo desiderio di riscontrare risultati più soddisfacenti del passato.

ISTRUZIONI

Per le autorità provinciali e distrettuali, non meno che per le amministrazioni e per le adunanze generali dei Comuni dirette ad ottenere la retta esecuzione della venerata sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 sulla vendita dei beni stabili dei Comuni

Art. 1. I beni stabili dei Comuni sono coltivati od incolti.

Art. 2. I beni incolti si debbono vendere con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

Art. 3. Dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione, riuscendo essa di vantaggio per l'amministrazione del Comune proprietario e per la coltivazione dei beni in genere.

Art. 4. Le autorità secondo la sfera delle rispettive attribuzioni debbono dirigere e promuovere così fatte vendite: ma pei terreni incolti in specie esse sono *obbligate* ad effettuarne l'alienazione *colla maggiore possibile sollecitudine*.

Art. 5. Appartengono alla categoria dei beni coltivati i campi e prati messi a coltura, i boschi, le case, gli edifici e tutti i fondi che non sono abbandonati al vago e continuo pascolo.

Art. 6. Le *malghe* dette anche *monti casoni* sono pure da annoverarsi fra i beni coltivati, e quindi non si comprendono fra quelle di cui è ordinata assolutamente

la vendita, poiché con questa sarebbero pregiudicati l'allevamento del bestiame e i prodotti del latte, senza avvantaggiare la coltura agraria, non ammettendo le *malghe* o *monti casoni* altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza e in qualità speciale.

Art. 7. Ma colle malghe non si vogliono confondere i *pascoli alpestri* in genere e meno i pascoli in pianura, come in qualche caso è avvenuto; avvertendo altresì che rispetto alle malghe l'eccezione fatta per esse, sottraendole alla prescrizione assoluta della vendita stabilita pei beni incolti, non ha già luogo pel solo fatto dell'attuale impiego del terreno negli usi della monticazione, ma unicamente in quanto il suolo non ammetta altro prodotto, fuorché quello delle erbe alpestri pei pascoli estivi sulla sommità delle montagne.

Art. 8. Tanto più poi emergerà chiaro non potersi confondere le malghe coi pascoli comunali a tutti aperti là dove si consideri che le prime sono formate da quei prati esistenti sulle alte montagne e lontani dall'abitato, dai quali non si potrebbe trasportare il fieno, e che dar non potrebbero altro prodotto, mandandosi a pascolare in essi, verso una tassa conveniente, gli animali in numero proporzionato alla quantità dei foraggi nei mesi estivi, quando all'incontro i beni che si vorrebbero lasciare ad uso di pascolo generale come sopra, essendo da tutti indistintamente usati senza regola, né compenso, sono appunto quelli, alla cui funesta devastazione e sterilità ha voluto specialmente por fine la sovrana Risoluzione 16 aprile 1839.

Bene afferrata che sia questa distinzione, si comprenderà che l'eccezione poc'anzi accennata non può pregiudicare l'adempimento della risoluzione medesima, sempreché le autorità siano antiveggenti ed energiche nelle loro determinazioni, ovviando ad ogni incompetente dilatazione della detta eccezione che dai Comuni si volesse introdurre.

Art. 9. Si disse che dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione (art. 3). Ove però si trattasse dell'adempimento di obblighi contratti dai Comuni, ossia di passività regolarmente assunte, e di relativi liquidi debiti, l'alienazione di essi beni deve seguire, purché il Comune non abbia beni incolti, colla preferibile vendita dei quali possa soddisfare a quegli'impegni.

Art. 10. Dopo i beni incolti è particolarmente inculcata la vendita libera od enfiteutica dei fabbricati che non siano necessari agli usi pubblici del Comune.

Art. 11. Spettano alla categoria degli'incolti quei terreni di ragione dei Comuni, il cui uso è di tutti, e la proprietà di nessuno, non qualificati come beni perenti o prossimi a perenzione, e quindi non suscettibili di miglioramento e coltura.

Art. 12. Sopra i fondi boscati, i terreni cespugliosi, e sopra quelli con piante di pini, abeti, castagni si dovrà previamente sentire l'ispezione forestale per riconoscere se per avventura i beni di questa specie fossero da considerarsi per coltivati, op-

pure per que' fondi ad uso di tutti, benché in parte cespugliati, che a tenore delle auliche dichiarazioni diramate con Circolare Dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048 debbono seguire il destino degl'incolti sì di pianura che di monte a norma dell'art. 2 della Notificazione 10 luglio 1839.

Art. 13. Restando derogato colle venerate sovrane Risoluzioni pubblicate da questa notificazione tanto al Decreto italico 25 luglio 1806, come all'altra sovrana Risoluzione 29 giugno 1820, non si dovrà più lasciare ad uso di vago e continuo pascolo nessuna parte di beni comunali incolti.

Art. 14. Così pure non si reputeranno attendibili in qualità di attive servitù a carico dei beni comunali quei godimenti a cui ora sono ammessi i comunisti per mera tolleranza, senza aver base nel diritto civile, richiamandosi sul proposito il preciso adempimento del Circolare Dispaccio 13 marzo pp, n. 8249-1492.

Art. 15. I consigli comunali ed i convocati generali in forza del Circolare Decreto 16 giugno 1839, n. 20702-3146 dovrebbero avere già presa conoscenza dei rispettivi beni coltivati ed incolti, ed aver già deliberata l'alienazione almeno di questi ultimi.

Le delegazioni provinciali richiameranno le relative trattazioni e spingeranno l'ultimazione degli atti peritali che fossero già ordinati, per indi promuovere la superiore autorizzazione a mandar ad effetto le vendite già assentate.

Art. 16. Quanto ai beni, dei quali non sia stata per anco deliberata la vendita dalle rappresentanze comunali, o alla di cui alienazione si fossero queste ricusate, le delegazioni provinciali ordineranno tosto che nell'occasione della prossima seconda ordinaria loro tornata sia ad esse presentato il quadro delle rispettive passività riconosciute liquide e regolari, ove ne abbiano, insieme al prospetto dei loro beni coltivati ed incolti, la di cui separazione riuscirà ben agevole seguendo le norme precedentemente additate, con invito a procedere maturamente alle analoghe loro deliberazioni in conformità delle vigenti disposizioni, avvertendo:

- a) che tutti i terreni comunali incolti debbono alienarsi, e che per conseguenza non possono più lasciarsi i beni incolti ad *uso di vago e continuo pascolo*;
- b) che avendo debiti, questi si devono estinguere esclusivamente colla vendita di tanti beni incolti quanti siano necessari all'uopo;
- c) che ove tali beni non bastassero, fa mestiere applicare l'alienazione dei beni coltivati a compiere il soddisfacimento dei contratti impegni; e che preferibilmente tra questi beni saranno da vendere i fabbricati non necessari agli usi pubblici del Comune, come all'art. 10.

Art. 17. Là dove si trattasse di una soverchia estensione di terreni comunali incolti, le delegazioni se lo credono opportuno, potranno lasciare limitare intanto l'alienazione solamente ad una congrua parte di essi, per viste di maggior interesse del Comune, tenendo fermo che si venda sempre quanto fosse necessario per l'e-

stinzione delle dette passività; salvo il chiamare nuovamente la rappresentanza comunale a deliberare sul destino dei beni che sopravanzassero.

Art. 18. La vendita generale e indistinta di tutti i beni comunali incolti può aver luogo contro pagamento in danaro contante od a livello, o mediante riparto fra i comunisti a testa, col trasferimento della piena ed enfiteutica proprietà.

Art. 19. Dove una parte più o meno estesa di beni incolti è goduta promiscuamente da più Comuni, si deve procurare che tutti ugualmente adottino uno dei tre modi dalla legge contemplati pel passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, e come si trattasse di un solo Comune. Diversamente debb'essere promossa e sollecitamente effettuata la divisione, perché poi ciaschedun comune deliberi sulla rispettiva parte come reputerà meglio; salva la superiore approvazione.

Art. 20. Anche nel caso in cui non vi siano passività da estinguere, l'alienazione dei beni comunali incolti debbe aver luogo ciò non ostante e con sollecitudine (art. 2), né dovrà arrestare o ritardare l'adempimento della legge in questa parte qualunque contestazione in cui entrasse circa alla conversione del relativo prodotto. Quest'oggetto in tal caso dovrà essere esaminato, discusso e proposto separatamente nelle vie regolari.

Art. 21. Fra i tre modi pei quali, secondo la legge, può eseguirsi il passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, le convocazioni ed i consigli dei Comuni sceglieranno quello che a norma delle circostanze rispettive potrà essere giudicato più conveniente; e si faranno risultare dai protocolli delle relative deliberazioni i motivi della preferenza che si sarà creduto di dare all'uno piuttosto che all'altro modo, per base della corrispondente superiore approvazione.

Art. 22. Le adunanze comunali avranno riguardo della detta scelta ai rapporti legali esistenti, alla natura dello stabile ed al modo più conciliabile e vantaggioso.

Art. 23. Là dove si abbiano passività da estinguere od urgenti e gravi impegni da sostenere, per cui sia necessaria una pronta risorsa, è mestieri preferire l'assoluta alienazione per vendita, facendo sempre precedere quella dei beni incolti alla vendita dei beni coltivi; e fra questi, quella dei fabbricati.

Art. 24. Anche la natura dei beni da alienarsi deve dirigere la scelta, potendovi essere un'estensione di terreni troppo limitata per essere data ad enfiteusi, ovvero un'ubicazione inopportuna per ogni altra disposizione, fuorché per la vendita assoluta.

Art. 25. La vendita enfiteutica del resto, fuori dei premessi casi, è in generale da anteporsi, sempre colle debite considerazioni, siccome quella che riesce maggiormente vantaggiosa tanto al Comune, quanto agli optanti, e allo scopo della legge.

Art. 26. Il terzo modo, cioè quello del riparto fra i comunisti a testa, non è da ammettersi che con riserva, ed in via di eccezione.

Art. 27. Quest'ultimo modo non vuol essere scelto ed ammesso, come risulta dallo scopo e dalle avvertenze della legge, se non allorquando il fondo per la sua ubicazione relativamente al Comune, e per la sua qualità, estensione e condizione sia facilmente e congruamente ripartibile; ritenuto poi sempre che sussistano tali rapporti legali, da cui venga assolutamente consigliata così fatta ripartizione, i quali, all'evenienza, saranno da dimostrarsi.

Art. 28. Le vendite sì assolute, come enfiteutiche, quando non ha luogo il riparto, possono effettuarsi tanto complessivamente, quanto previa divisione in lotti dei beni da alienarsi, e vogliono sempre essere eseguite col mezzo dell'asta pubblica.

Art. 29. Si potrà anche stabilire una prelazione riservata ai comunisti nell'aspiro all'acquisto dei beni comunali da porsi all'incanto, divisi in lotti, per modo che ciascheduna famiglia possa comperare in via assoluta od a livello uno di questi lotti, e provvedere così al proprio bisogno, come si è già talvolta in pratica acconsentito. Il qual metodo fu anzi sostituito opportunamente da alcune rappresentanze comunali al riparto che avevano prima divisato, per evitare le complicazioni e le difficoltà ch'esso nella pratica esecuzione loro presentava.

S'intende però che la detta prelazione non possa aver luogo se non in quei casi speciali dove i rapporti legali, o viste di somma convenienza in riguardo alla cessazione della tolleranza del pascolo da dimostrarsi, lo consiglino (art. 27).

Art. 30. Nel caso del riparto o dell'ottazione prelativa si considera come appartenente al Comune chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo. Non è però necessario per aver parte a quei benefici il concorso complessivo dei tre estremi poc'anzi indicati: le spiegazioni date su questo particolare dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal governo mediante Circolare 26 agosto 1840, n. 29661-5048 rischiarano ogni dubbio che potesse nascere sulla positiva intelligenza della legge.

Art. 31. Deliberato dalle rappresentanze legali dei Comuni il passaggio dei propri beni stabili nella privata proprietà a termini della Notificazione 10 luglio 1839, la delegazione si regolerà secondo la Circolare 16 giugno 1839, n. 20702-3146 rispetto alle successive pratiche preparatorie, per invocare la corrispondente superiore approvazione.

Art. 32. Nelle vendite o ripartizioni dei beni comunali saranno da precisare accuratamente i confini dei diversi pezzi deliberati o ceduti, a togliimento di future quistioni e responsabilità.

Art. 33. Affinché le autorità chiamate ad occuparsi di questo importante argomento abbiano presenti più agevolmente tanto il tenore della sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 pubblicata colla Notificazione 10 luglio detto anno, quanto le varie di-

lucidazioni abbassate dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal Governo con analoghe circolari, si riportano qui di seguito tanto la notificazione stessa, come queste ultime circolari.

10.12. Ordinanza imperiale 25 giugno 1856

Norme relative al diritto di pascolo esistente nelle Province Venete sotto il nome di pensionatico

Avuto riguardo al danno notorio, che reca al benessere comune la servitù di pascolo esistente nelle Province Venete, nel mio regno Lombardo Veneto sotto il nome di pensionatico, ed alle continue lagnanze a cui dà luogo, sentiti i miei Ministri ed il mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di emettere le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il diritto del pensionatico non potrà essere esercitato colle restrizioni di legge sinora in corso, che sino alla fine del periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-60.

Da tale epoca in poi è proibito l'esercizio di questo diritto, e lo si dichiara perento in forza di compenso ai proprietari.

Art. 2. Tale compenso consisterà in un capitale corrispondente a venti volte l'importo del prodotto netto annuale ritratto dal possessore del pensionatico nel periodo decennale di pascolo dal 1845-46 sino al 1854-55 inclusivamente, prendendone il termine medio.

Qualora non si potesse comprovare in modo attendibile, il medio ricavo decennale, e le parti interessate non addivenissero ad amichevole componimento, se ne determinerà l'importo col mezzo di perizia.

Art. 3. L'obbligo di compenso incombe prima di tutto a quei Comuni, nel cui Circondario si esercita il diritto del pensionatico; ed essi dovranno pagare il capitale stabilito a norma dell'art. 2 a coloro che hanno diritto a tale servitù, al più tardi entro venti anni dacché è passata in giudicato la relativa sentenza, corrispondente intanto agli interessi del cinque per cento, e potranno essere obbligati a tali pagamenti in via amministrativa.

Art. 4. Per l'indennizzo prestato dai Comuni, a tenore dell'art. 3, i proprietari dei fondi gravati dal pensionatico dovranno corrispondere un compenso a misura ed